



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del GIUDICE
UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato

SENTENZA

sui ricorsi, iscritti ai e del del registro di Segreteria, proposti da M. S. nato a "omissis", rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA di Roma con studio in viale delle Medaglie d'Oro n.266, avverso i provvedimenti di determinazione del proprio trattamento di pensione;

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011, con l'assistenza del Segretario Armando GRECO, udita la D.ssa Rosa CAIRA per l'INPDAP e non rappresentata la parte ricorrente;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che questo Giudice valuta opportuna la presenza in giudizio dell'INPDAP, sia pure come ordinatore secondario di spesa, l'assenza delle altre parti comporta la valutazione di fatti alla luce delle allegazione processuali.

Nel merito con i ricorsi in esame, qui riuniti per evidenti motivi di connessione soggettiva, la parte lamenta la mancata percezione di ogni emolumento (sia di attività che di quiescenza) per il periodo intercorrente dalla cessazione del rapporto di impiego (5 dicembre 1997) alla riassunzione in servizio per ordine del giudice amministrativo (17 febbraio 1998).

Oltre quanto sopra si ipotizza la spettanza dei benefici economici (cd. sei scatti) previsti dall'art.4/2°comma del D.Lgs. 30 aprile 1997n.165.

Al riguardo la prima doglianza è stata anche oggetto di ricorso amministrativo conclusosi con sentenza del TAR Lazio – passata in giudicato (cfr. attestazione CdS in atti) con la quale veniva accolta la

•

pretesa economica, sotto il profilo del riconoscimento del trattamento di attività ex art.13/8° comma Legge 724/94.

Valutato pertanto illegittima la mancata erogazione di ogni emolumento nel periodo sopra indicato (per i motivi più dettagliati in atti), la determinazione del trattamento pensionistico, visto il riconoscimento ora per allora del diritto a prestare lavoro, deve tener conto anche del beneficio dei cd. sei scatti che, però per espressa previsione di legge e specifico richiamo dell'INPDAP (cfr. memoria difensiva depositata il 1º ottobre 2009 dalla Sede di Grosseto), è subordinata della contribuzione previdenziale ex terzo comma art. 4 cit.

Come ultima considerazione in materia, diversamente da quanto richiesto dalla citata Sede dell'INPDAP, non opera alcuna prescrizione in quanto il diritto ai sei scatti sorge solo con la definitività della sentenza amministrativa che riconosce l'illegittimità del collocamento a riposo senza assegni.

Tutte le argomentazioni di cui sopra, svolte negli atti di ricorso, determinano la preclusione di giudicato (amministrativo) nel ricorso e l'accoglimento del ricorso previo pagamento della contribuzione previdenziale nei termini sopra citati, senza prescrizione alcuna.

pretesa economica, sotto il profilo del riconoscimento del trattamento di attività ex art.13/8° comma Legge 724/94.

Valutato pertanto illegittima la mancata erogazione di ogni emolumento nel periodo sopra indicato (per i motivi più dettagliati in atti), la determinazione del trattamento pensionistico, visto il riconoscimento ora per allora del diritto a prestare lavoro, deve tener conto anche del beneficio dei cd. sei scatti che, però per espressa previsione di legge e specifico richiamo dell'INPDAP (cfr. memoria difensiva depositata il 1º ottobre 2009 dalla Sede di Grosseto), è subordinata della contribuzione previdenziale ex terzo comma art. 4 cit.

Come ultima considerazione in materia, diversamente da quanto richiesto dalla citata Sede dell'INPDAP, non opera alcuna prescrizione in quanto il diritto ai sei scatti sorge solo con la definitività della sentenza amministrativa che riconosce l'illegittimità del collocamento a riposo senza assegni.

Tutte le argomentazioni di cui sopra, svolte negli atti di ricorso, determinano la preclusione di giudicato (amministrativo) nel ricorso e l'accoglimento del ricorso previo pagamento della contribuzione previdenziale nei termini sopra citati, senza prescrizione alcuna.

La complessità della vicenda, sul piano fattuale e di diritto, comporta la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando in relazione ai ricorsi proposti da dichiarata l'inammissibilità del per preclusione di giudicato, accoglie il ricorso disponendo la spettanza, senza prescrizione alcuna, dei sei scatti ex art. 4 D.Lgs. 165/97 con onere di corrispondere la relativa contribuzione previdenziale.

Dispone la trasmissione degli atti alle Amministrazioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 26 gennaio 2011.

In esito alla riserva ivi contenuta la presente sentenza è emessa, nei termini di legge, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2011 ed in pari data è stata comunicata alla Segreteria per il seguito di competenza.

IL GIUDICE UNICO

F.TO Carlo Greco